

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- Il Venditore si impegna a mettere a disposizione del Cliente il gas naturale e/o l'energia elettrica, che saranno somministrati, rispettivamente, presso il punto di riconsegna ("Punto di Riconsegna") e/o il punto di prelievo ("Punto di Prelievo") del Cliente, come identificati ai sensi della Richiesta e presso i quali sono installate le apparecchiature per la misura del gas naturale e dell'energia elettrica ("Misuratore"). Il Cliente si impegna ad acquistare e prelevare tutti i quantitativi di gas naturale e/o di energia elettrica necessari al proprio fabbisogno esclusivamente dal Venditore.
- Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 (quattordici) dalla conclusione del contratto. Il cliente può esercitare il diritto di ripensamento utilizzando uno dei seguenti canali: attraverso l'apposito modulo di esercizio del diritto di ripensamento disponibile sul sito www.barienergia.it, ovvero attraverso una email a info@barienergia.it, in cui si esprima con chiarezza la volontà di esercitare il diritto di ripensamento.
- Il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte del Cliente dell'accettazione da parte del Venditore da inviarsi a cura di quest'ultimo mediante modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del Cliente. La Richiesta sarà considerata vincolante per un tempo massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione. Trascorso tale termine senza che il Venditore abbia espressamente accettato la Richiesta, quest'ultima si deve considerare revocata. Resta inteso che, qualora l'accettazione non dovesse pervenire al Cliente per cause non imputabili al Venditore, il Contratto si intenderà comunque concluso a decorrere dalla data dalla quale la fornitura sarà a carico del Cliente.
- Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto la somministrazione congiunta di gas naturale e di energia elettrica, le presenti Condizioni Generali saranno integralmente applicate.
- Nel caso in cui, invece, il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di gas naturale non troveranno applicazione gli art. 4, 8.2, e 8.13 delle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto esclusivamente la somministrazione di energia elettrica non troveranno applicazione gli art. 8.1 e 8.12 delle presenti Condizioni Generali.

ART. 2 AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

2.1. Qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con un altro fornitore, la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica da parte del Venditore avrà inizio:

- qualora il Cliente abbia consumi annuali inferiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, e/o sia alimentato in bassa tensione, in caso di fornitura di energia elettrica, (l) entro il primo giorno del quarto mese successivo alla sottoscrizione della Richiesta, se tale sottoscrizione è avvenuta prima del 15° (quindicesimo) giorno del mese; o (ii) entro il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione della Richiesta, se tale sottoscrizione è avvenuta successivamente al 15° (quindicesimo) giorno del mese;
- qualora il Cliente sia alimentato in media tensione, in caso di fornitura di energia elettrica, secondo delle tempistiche da definirsi in conformità con le tempistiche previste per il recesso dal contratto con il precedente fornitore;
- qualora il Cliente abbia già esercitato il recesso con il precedente fornitore da almeno un mese, o il Cliente sia proveniente dal mercato di tutela e/o di maggior tutela, o dal mercato di salvaguardia, entro (i) il primo giorno del secondo mese successivo alla sottoscrizione della Richiesta, qualora tale sottoscrizione sia avvenuta prima del 15° (quindicesimo) giorno del mese; e (ii) il primo giorno del terzo mese successivo alla sottoscrizione della Richiesta, qualora tale sottoscrizione sia avvenuta successivamente al 15° (quindicesimo) giorno del mese. Resta inteso che la fornitura sarà comunque subordinata alla dimostrazione da parte del Cliente di avere piena disponibilità dell'immobile presso cui sono siti i propri impianti, fornendo tutta la documentazione necessaria e i relativi dati catastali al Venditore. 2.2. Qualora il Cliente non sia parte di alcun contratto di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica con un altro fornitore, la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica avrà inizio entro 80 (ottanta) giorni della data di sottoscrizione della Richiesta, fermo restando che l'esecuzione della stessa sarà comunque subordinata:
 - (i) al collegamento del Punto di Riconsegna e/o del Punto di Prelievo del Cliente alle reti di distribuzione locale, in sicurezza;
 - (ii) l'invio da parte del Cliente di tutta la documentazione attestante la conformità dei propri impianti ai requisiti tecnici di volta, in volta applicabili.
 - (iii) l'attivazione del Punto di Riconsegna e/o del Punto di Prelievo da parte della società distributrice localmente competente ("Società di Distribuzione") previa verifica dei requisiti tecnici e di legge applicabili;
 - (iv) alla dimostrazione da parte del Cliente di avere piena disponibilità dell'immobile in cui sono siti gli impianti, fornendo tutta la documentazione necessaria e i relativi dati catastali al Venditore.

- Nei casi di nuova attivazione della somministrazione, la stessa è, in ogni caso, subordinata: (i) all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte della Società di Distribuzione locale; (ii) all'esistenza di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti, da realizzarsi, a cura e spese del Cliente da una impresa installatrice abilitata ai sensi della normativa tecnica di settore; (iii) alla presentazione da parte del Cliente della documentazione prevista dalla legislazione vigente, anche in materia di edilizia ed urbanistica. 2.4. La condizione sospensiva di cui all'art. 2.3, nonché quelle elencate al precedente art. 2.3, si intendono ad esclusivo vantaggio del Venditore, che potrà rinunciare in qualsiasi momento. Resta inteso che, qualora le suddette condizioni sospensive non si realizzino entro un termine di 1 (un) anno dalla data di sottoscrizione della Richiesta accettata dal Venditore, il contratto si intenderà automaticamente risolto. Decorso tale periodo il Venditore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Società di Distribuzione previa comunicazione mediante lettera raccomandata semplice.
- Resta inteso che ove si realizzino le condizioni sospensive in relazione alla somministrazione di gas naturale, ma non anche per la somministrazione di energia elettrica, il Venditore potrà avviare la somministrazione di gas naturale; allo stesso modo, ove si realizzino le condizioni sospensive in relazione alla somministrazione di energia elettrica, ma non con riferimento alla somministrazione di gas naturale, il Venditore potrà avviare la somministrazione di energia elettrica.
- Qualora la somministrazione non possa avere inizio entro i termini indicati ai precedenti art. 2.1 e 2.2., il Venditore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, indicando le ragioni di tale impossibilità.

ART. 3 UTILIZZO DEL GAS NATURALE E/O DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Il gas naturale somministrato presso il Punto di Riconsegna e l'energia elettrica somministrata presso il Punto di Prelievo avranno le stesse caratteristiche determinate dalla Società di Distribuzione sulla base delle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ("AEEG"), di volta in volta applicabili.
- La pressione e la potenza, rispettivamente, del gas naturale e dell'energia elettrica prelevati dal Cliente non potranno essere superiori a quelli indicati nella Richiesta e per i quali sono stati corrisposti degli oneri di allacciamento.
- Resta inteso che il Venditore si riserva la facoltà di sospendere la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica per tutta la durata della violazione di cui al precedente art. 3.2.
- Qualora il Cliente volesse effettuare dei prelievi con potenza e pressione superiori a quelli indicati nella Richiesta sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione scritta al Venditore, il quale, ove acconsente, informerà la Società di Distribuzione che provvederà ad effettuare le relative verifiche e gli eventuali lavori, ove possibile. Resta inteso che l'autorizzazione da parte del Venditore ad eseguire i suddetti interventi potrà essere subordinata al pagamento di un corrispettivo composto dagli oneri richiesti dalla Società di Distribuzione eventualmente maggiori degli oneri amministrativi del Venditore, comunicati al Cliente al momento della Richiesta e che ogni eventuale onere derivante dagli stessi sarà a carico del Cliente.
- Il Cliente sarà tenuto ad utilizzare il gas naturale e l'energia elettrica somministrati dal Venditore:
 - (i) per i soli usi indicati nella Richiesta;
 - (ii) soltanto presso il Punto di Riconsegna e il Punto di Prelievo;
 - (iii) nel rispetto delle migliori regole di prudenza e sicurezza. Inoltre, il Cliente non potrà cedere il gas naturale e l'energia elettrica, in qualsiasi forma a terzi.
- Fermo restando il diritto del Venditore di sospendere la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi degli art. 3.3., 5.6 e 5.7., nonché di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 10, qualora si accerti l'utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica da parte del Cliente in modo difforme da quanto indicato nella Richiesta o prelievi per potenza e pressione superiori, senza che il Cliente sia stato debitamente autorizzato ai sensi del precedente art. 3.4., il Venditore avrà diritto di addebitare al Cliente i maggiori oneri anche fiscali conseguenti.
- Eventuali danni di qualsiasi natura a terzi, al Venditore e alla Società di Distribuzione, derivanti, inerenti ed in alcun modo connessi da prelievi che eccedano la pressione e la potenza indicata nella Richiesta, saranno a carico del Cliente.
- Fermo restando quanto previsto all'art. 3.7 che precede, il Venditore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnalamenti per incendi ed esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo improprio e/o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza e/o per altri eventi comunque dovuti o connessi alla non rispondenza dell'impianto del Cliente alle norme tecniche applicabili.

ART. 4 DISPACCIAMENTO, TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E RELATIVI IMPIANTI

- Con Tema S.p.a per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al Punto di Prelievo ("Contratto di Dispacciamento"), il Cliente conferisce mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, con esplicita facoltà di sub-mandato, al Venditore. Inoltre, per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, del contratto, del contratto di connessione con la Società di Distribuzione ("Contratto di Connessione"), il Cliente conferisce altresì mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile, al Venditore, con esplicita facoltà di sub-mandato.
- I costi che la Società di Distribuzione dell'energia elettrica dovesse addebitare per l'epletamento di eventuali pratiche di connessione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sudenti, aumenti di potenza, sostituzione e/o spostamento del Misuratore), necessarie per la stipula del Contratto di Trasporto, maggiori degli eventuali ulteriori oneri sopportati dal Venditore, saranno sostenuti dal Cliente su richiesta del Venditore, il quale comunicherà al Cliente il loro ammontare.
- Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo al Venditore, con esplicita facoltà di sub-mandato, affinché questo possa partecipare alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al Punto di Prelievo, nonché possa beneficiare dei diritti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999) in relazione all'energia elettrica.
- Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Venditore tutte le informazioni in relazione ai mandati di cui ai precedenti art. 4.1 e 4.3 e agli obblighi previsti nei relativi contratti, quali: (i) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, di volta in volta applicabili; (ii) non effettuare prelievi eccedenti la potenza o la pressione disponibile o comunque fraudolenti o irregolari; (iii) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui contatori; (iv) non manomettere le apparecchiature della Società di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; (v) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Il Cliente terrà indenne il Venditore da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi, che dovesse derivare dall'inadempimento degli obblighi di cui al Contratto di Trasporto, al Contratto di Dispacciamento e al Contratto di Connessione.
- Qualora il Cliente ne faccia richiesta, il Venditore gli fornirà tutte le informazioni in suo possesso in relazione ai contratti di cui al precedente art. 4.1.

ART. 5 IMPIANTI

- Il cliente sarà responsabile della conservazione e delle integrità degli impianti e degli apparecchi della Società di Distribuzione situati presso lo stesso Cliente, compreso il Misuratore. I suddetti impianti e apparecchi e il Misuratore non potranno essere modificati, rimossi o spostati dal Cliente senza la preventiva autorizzazione della Società di Distribuzione e del Venditore e, in ogni caso, solo a seguito dell'intervento dei loro incaricati.
- Il cliente sarà tenuto a porre in essere quanto necessario al fine di garantire la sicurezza dei propri impianti e l'erogazione dei servizi di rete da parte della Società di Distribuzione. Resta fermo il diritto del Venditore di verificare la conformità degli impianti del Cliente alla normativa di settore e alle disposizioni in tema di sicurezza.

- Il venditore non sarà responsabile in caso di guasti o malfunzionamenti degli impianti del Cliente, nonché degli apparecchi e degli impianti della Società di Distribuzione in relazione a detti impianti o al Misuratore, sarà tenuto a sostenere tutti gli eventuali costi addebitati dalla Società di Distribuzione, e gli ulteriori oneri amministrativi del Venditore, comunicati al Cliente al momento della richiesta.
- Il Cliente consentirà al Venditore a alla Società di Distribuzione e ai soggetti dagli stessi incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature e al Misuratore affinché possano procedere alla rilevazione delle relative misurazioni dei consumi, nonché effettuare eventuali verifiche ed ispezioni.
- Qualora il Cliente intenda richiedere al Venditore e/o alla Società di Distribuzione la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, sarà tenuto a formulare relativa domanda secondo le modalità definite dall'AEEG comunicate dal Venditore. Resta inteso che eventuali costi addebitati dalla Società di Distribuzione al Venditore relativi all'intervento di verifica saranno addebitati al Cliente, eventualmente maggiorati degli ulteriori oneri amministrativi del Venditore, comunicati al Cliente al momento della richiesta. Qualora la Società di Distribuzione confermi il periodo di malfunzionamento del Misuratore verrà fatturato dal Venditore prendendo come riferimento i dati stimati dalla Società di Distribuzione ovvero, ove non disponibili, i consumi storici del Cliente.
- Resta inteso che, qualora il Venditore dovesse accertare il prelievo fraudolento, la manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, potrà sospendere la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica con effetto immediato e senza necessità di preavviso.
- Il Venditore si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di Distribuzione di sospendere la fornitura del gas naturale, previo inoltro al Cliente di un avviso scritto con l'indicazione del termine per adempiere, non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento, nei casi di seguito indicati: (i) cessione del Contratto e/o subentro di terzi in violazione dell'art. 18; (ii) (iii) qualora il Cliente impedisca o ostacoli l'accesso degli incaricati del Venditore e/o della Società di Distribuzione ai locali per la verifica del Contatore o per l'ispezione del proprio impianto.

ART. 6 ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE, TRASMISSIONE, TRASPORTO, MISURA E DISPACCIAMENTO

- Il Venditore è estraneo alle attività di distribuzione, trasmissione, misura e dispacciamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal Cliente derivanti da problemi tecnici occorsi nella consegna del gas naturale o dell'energia elettrica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni temporanee, anche solo parziali, della somministrazione di gas naturale o dell'energia elettrica, connesse alle attività di trasmissione, dispacciamento, trasporto e distribuzione, variazioni della pressione del gas naturale o della tensione o frequenza ovvero della forma d'onda, black-out, micro interruzioni, buchi di tensione dell'energia elettrica e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti alla rete dei gasdotto e elettrica che non daranno al Cliente diritto di richiedere al Venditore la risoluzione del Contratto, né eventuali risarcimenti o indennizzi.
- Nei casi descritti al precedente art. 6.1., il Venditore non sarà tenuto a nessun titolo a provvedere al trasporto della materia prima fino ai punti di consegna e di prelievo con modalità alternative.

ART. 7 PREZZI

- Il Cliente si impegna a corrispondere al Venditore il prezzo per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica indicato nell'Allegato Condizioni Economiche.
- In caso di eventuali variazioni delle tariffe derivanti da delibere dell'AEEG, queste saranno applicate e comunicate al Cliente sulle fatture essere successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuiti al periodo successivo a detta data. Le prestazioni richieste dal Cliente ai fini dell'esecuzione del Contratto che prevedono l'intervento della Società di Distribuzione sono regolate dalla normativa di settore e dalle delibere dell'AEEG. Le prestazioni fornite dalla Società di Distribuzione per conto del Venditore e/o del Cliente, salvo che sia diversamente disciplinato dall'AEEG, sono rese dietro versamento di corrispettivi fissati sulla base di un prezzo di reso pubblico sul sito della medesima Società di Distribuzione o in base a quanto indicato nel preventivo dalla stessa predisposto.
- Il Venditore si riserva il diritto di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, una o più previsioni contenute nel presente art. 7 nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni previste al successivo art. 13.

ART. 8 FATTURAZIONE, PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

- Il Venditore emetterà le fatture al Cliente nel mese, relative alla somministrazione del gas naturale fornito nel mese precedente con cadenza mensile. Il venditore si riserva la facoltà di non emettere fattura nei mesi in cui i consumi storici sono inferiori al 90% (novanta per cento) ai consumi mensili.
- Il Venditore emetterà le fatture al Cliente nel mese, relative alla somministrazione di energia elettrica fornita nel mese precedente con cadenza mensile mentre emetterà le fatture al Cliente di uso domestico nel mese, relative alla somministrazione di energia elettrica fornita nel bimestre precedente con cadenza bimestrale.
- Le fatture emesse, ai sensi dei precedenti art. 8.1. 8.2 saranno inviate dal Venditore al Cliente in formato cartaceo presso l'indirizzo indicato dal Cliente nella Richiesta. Il Venditore si riserva inoltre di inviare le fatture ai sensi dei precedenti 8.1 e 8.2 a mezzo e-mail e/o Pec e di rendere disponibile nel corso del periodo di fornitura, previa comunicazione anche con nota in fattura, un servizio di fattura online che verrà in ogni caso effettivamente applicato al Cliente solo ove quest'ultimo abbia manifestato interesse per utilizzarlo e abbia disponibilità dei presupposti tecnici necessari (in tal caso il Cliente avrà l'onere di stampare su supporto cartaceo la fattura trasmessa con modalità informatiche).
- Salvo diversa previsione contenuta nell'Allegato Condizioni Economiche, la fatturazione dei corrispettivi avverrà sulla base dei dati di consumo rilevati dalla Società di Distribuzione presso ciascun Punto di Riconsegna e Punto di Prelievo o dal Cliente mediante autolettura effettuata, secondo le modalità e le tempistiche indicate in fattura. Resta inteso che l'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte della Società di Distribuzione. In relazione alla fornitura di gas naturale, il Distributore informerà il Cliente circa l'eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine.
- Se al momento dell'emissione della fattura, i dati sopra richiamati non fossero disponibili, il Venditore emetterà fattura sulla base dei dati del consumo storico del Cliente ovvero, in mancanza di questi, in base ai dati di consumo indicati nella Richiesta.
- Fermo restando ogni diversa previsione ai sensi dell'Allegato Condizioni Economiche, qualora in via successiva disponibilità dei dati di consumo, il Cliente riceverà le relative fatture di conguaglio ogni volta che perverrà a una lettura da par te della Società di Distribuzione o un'autolettura valida da parte del Cliente.
- Per la somministrazione di gas naturale, il Venditore informerà il Cliente, che rientri nelle categorie di cui all'art. 10.3 della delibera dell'AEEG del 18 ottobre 2001, n. 229 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotto locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481", disponibile sul sito www.autorita.energia.it), come successivamente modificata, della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e le modalità, dandone comunicazione nella relativa fattura.
- Il Cliente provvederà a corrispondere gli importi dovuti al Venditore per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, secondo le modalità e i termini di scadenza indicati in fattura e comunque entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il Cliente sarà tenuto a sollevare eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Resta inteso che qualsiasi contestazione o reclamo non darà in alcun caso diritto al Cliente di ridurre, sospendere o diffidare il pagamento degli importi dovuti al Venditore ai sensi del presente Contratto. Eventuali reclami da parte del Cliente e/o il mancato recapito della fattura e/o il suo smarrimento per cause non imputabili al Venditore, non esonerano il Cliente dal pagamento della fattura entro la scadenza ivi indicata. Il mancato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto in fattura, potrà determinare, anche nell'ipotesi di eventuali contestazioni da parte del Cliente, l'attivazione della procedura di messa in mora di recupero del credito di seguito descritta.
- Il Venditore comunicherà in fattura eventuali modalità di pagamento gratuite del corrispettivo.
- In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento di una o più fatture emesse dal Venditore, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, un corrispettivo fisso per le maggiori spese di esazione per ogni fattura ed una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del tasso prevista dall' articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/106/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). In rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte del Venditore di preventiva messa in mora del Cliente.

- Decorsi inutilmente i termini di pagamento di cui al precedente art. 8.8., il Venditore, potrà sollecitare il pagamento, inviando al Cliente una comunicazione scritta di messa in mora a mezzo di raccomandata entro 30 (venti) giorni dalla scadenza, nella quale indicherà (i) il termine ultimo di 15 (quindici) giorni entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento della relativa fattura; (ii) il termine, decorso il quale, in costanza di mora, il Venditore provvederà ad inviare la richiesta di sospensione della somministrazione alla Società di Distribuzione; (iii) le modalità con cui il Cliente può comunicare l'avervenuto pagamento qualora diverse a quelle indicate al cui successivo 16.2; (iv) i costi per il sollecito; e (v) i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della somministrazione nonché gli eventuali oneri amministrativi del Venditore; (vi) con riferimento alla somministrazione di gas naturale, l'eventuale possibilità di ricorso all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna con oneri a carico del Cliente nel caso in cui questi non renda possibile la chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità; (vii) con riferimento alla somministrazione di energia elettrica per i clienti in bassa tensione, la possibilità di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore.
- Fermo restando eventuali divieti di sospensione della somministrazione sanciti dalla normativa di volta in volta applicabile, nonché le previsioni di cui al successivo art. 8.13., trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione di messa in mora, il Venditore potrà richiedere la sospensione della somministrazione di gas naturale del punto di riconsegna disalimentabile alla Società di Distribuzione.
- Nei casi di morosità del Cliente di cui al precedente art. 8.11., fermo restando quanto previsto al precedente art. 8.12., il Venditore potrà, in relazione all'energia elettrica, richiedere alla Società di Distribuzione di:
 - (i) ridurre la potenza dell'energia elettrica oggetto di somministrazione nei confronti del Cliente in bassa tensione ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile;
 - (ii) nel caso in cui il Cliente continui ad essere moroso, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione stessa, procedere alla sospensione della somministrazione dell'energia elettrica. Qualora le condizioni tecniche del Misuratore o degli impianti non consentano di ridurre la potenza dell'energia elettrica somministrata, il Venditore potrà richiedere alla Società di Distribuzione di procedere direttamente alla sospensione della somministrazione di energia elettrica, fermi restando i casi di divieto di sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile.
- In ogni caso di sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione per morosità, il Venditore avrà il diritto di addebitare al Cliente:
 - (i) i costi addebitati dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica per ciascuna operazione di sospensione, nonché un importo a copertura di oneri amministrativi e spese non superiore ad Euro 36,83 (trentasei/83);
 - (ii) i costi addebitati dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica per ciascuna operazione di riattivazione della somministrazione, nonché un importo a copertura di oneri amministrativi e spese non superiore ad Euro 36,83 (trentasei/83);
 - (iii) qualsiasi costo sostenuto per la sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione di gas naturale.
- Il Venditore, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio potranno essere addebitati interamente a carico del Cliente moroso.
- In tutti i casi la sospensione della fornitura non interrompe la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente e la riattivazione e della fornitura potrà avvenire solo dopo la risoluzione delle violazioni contestate.

Condizioni Generali per la Somministrazione di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale Mercato Libero

ART. 9 DURATA E RECESSO

9.1. Il presente Contratto avrà durata pari ad un anno, a decorrere dalla data di avvio della somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, come previsto ai sensi del precedente art. 2. Esso sarà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi con un preavviso di 3 (tre) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A/R all'indirizzo di cui al successivo art. 16.2.

9.2. Fermo restando quanto sopra, il Cliente alimentato in bassa tensione potrà recedere dal Contratto, dandone comunicazione al Venditore mediante lettera raccomandata A/R con preavviso pari a 3 (tre) mesi; nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercizio, il Cliente alimentato in bassa tensione potrà esercitare il proprio diritto dandone comunicazione al Venditore con preavviso pari a 1 (un) mese.

9.3. Il Cliente riconosce che, nel caso in cui sia titolare di uno o più Punti di Prelievo connessi in media tensione, (I) non avrà in alcun caso diritto di recedere dal presente Contratto e (II) il Venditore potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A/R con preavviso pari a 1 (un) mese.

9.4. La comunicazione di recesso da parte del Cliente potrà avvenire tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo riportato al successivo art. 16.2.

9.5. Resta inteso che, in tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, al Cliente saranno addebitati eventuali corrispettivi dovuti in relazione alle attività di trasporto, distribuzione e dispacciamento, fermo restando l'impegno del Venditore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e/o dal Contratto di Dispacciamento e/o dai Contratti di Distribuzione. Nei casi di cessazione anticipata del contratto senza addebitazione di preavviso o senza rispettare i termini previsti dall'AE EGS I e di cui ai precedenti commi 9.1, 9.2, 9.3, al Cliente saranno addebitati, oltre i costi menzionati, le seguenti penali:

- € 100,00 (euro cent/00) moltiplicati per i mesi di mancato preavviso, per contratto di fornitura di gas naturale, in caso di Cliente non domestico con consumi annuali inferiori a 200000 Smc, ovvero, per contratto di fornitura di energia elettrica, in caso di Cliente non domestico alimentato in bassa tensione;

- €/Smc 0,20 (euro/standard metri cubi zero/20) moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione di gas naturale, per contratto di fornitura di gas naturale, in caso di Cliente non domestico con consumi annuali superiori a 200000 Smc;

- €/kwh 0,05 (euro/kwh zero/05) moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione di energia elettrica, per contratto di fornitura di energia elettrica, in caso di Cliente alimentato in media tensione (MT) ovvero alimentato in bassa tensione (BT) ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT.

Nei casi di recesso, risoluzione o scadenza naturale del Contratto, senza il fine per il Cliente di cambiare il Fornitore, in cui il Cliente non renda possibile la rilevazione della lettura finale o la chiusura o la rimozione del Misuratore, lo stesso resterà responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto come, a titolo esemplificativo, degli eventuali corrispettivi richiesti al Venditore dal Distributore anche per effettuare lavori particolari resisi necessari per interrompere la somministrazione.

9.6. Relativamente ai Contratti conclusi sia per la somministrazione di gas naturale, che di energia elettrica, il recesso da parte del Cliente da una delle due forniture non comporta il recesso dall'altra e viceversa, né può implicitamente essere inteso come volontà di recesso dalla seconda fornitura. Qualora il Cliente eserciti il recesso limitatamente ad una fornitura, il Venditore si riserva di recedere dall'altra fornitura.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

10.1. Il Contratto si risolverà ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, su dichiarazione del Venditore di volersi avvalere di tale diritto qualora il Cliente:

- violò l'obbligo di esclusiva di cui all'art. 1;
- effettuò prelievi eccedenti la potenza o pressione indicati nella Richiesta, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettuò prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell'energia elettrica;
- ceda il gas naturale e/o l'energia elettrica a terzi o li utilizzi in siti diversi dal Punto di Riconsegna o Punto di Prelievo ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto;
- manometta il Misuratore;
- violò gli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con la Società di Distribuzione ovvero agisca contrariamente alle norme di sicurezza;
- non adempia al pagamento anche di una sola fattura a seguito delle procedure di mora ai sensi del precedente art. 8.11;
- non provveda a versare il deposito cauzionale richiesto dal Venditore, o a ricostituire lo stesso;
- una delle dichiarazioni di cui al successivo art. 12 sia non veritiera, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Resta inteso che il Venditore avrà altresì diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile tutti gli eventuali contratti di fornitura riconducibili allo stesso Cliente agli inadempimenti di quest'ultimo sopra indicati siano accertati con riferimento anche ad una sola delle utenze a lui intestate.

10.2. Resta inteso che il Contratto si considererà automaticamente risolto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- perdita, da parte del Venditore, dell'autorizzazione alla vendita di gas naturale ai clienti finali;
- cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del Contratto di Trasporto e/o del Contratto di Dispacciamento e/o del Contratto di Connessione.

10.3. In nessun caso, il Venditore sarà ritenuto responsabile dei danni subiti dal Cliente.

ART. 11 GARANZIE

11.1. Il Cliente sarà tenuto a versare, a garanzia dei pagamenti per la somministrazione di gas naturale mediante addebito in fattura, un deposito cauzionale il cui ammontare è indicato nella Richiesta. Annualmente, in funzione dei consumi del Cliente, il Venditore si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento dell'ammontare del suddetto deposito, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 5.2 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" di cui alla delibera dell'AEEG ARG/gas n. 64/09 del 28 maggio 2009, come successivamente integrata e modificata (disponibile sul sito www.autorita.energia.it).

11.2. Limitatamente ai Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno e/o fino a 5.000 kWh/anno, il pagamento dei corrispettivi per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica mediante addebito in conto corrente bancario e/o postale, sarà considerato forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.

11.3. In relazione all'energia elettrica, il deposito cauzionale versato dal Cliente sarà pari all'importo indicato nella Richiesta. Annualmente, in funzione della potenza del Cliente, il Venditore si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento dell'ammontare del suddetto deposito, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 16 della Delibera AEEG 2000/99 "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481", come successivamente integrata e modificata (disponibile sul sito www.autorita.energia.it).

11.4. Nel caso di utilizzo del deposito cauzionale da parte del Venditore, il Cliente sarà tenuto a provvedere a ricostituire l'ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta escussione.

11.5. Qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento delle fatture entro il termine, di cui al precedente art. 8.8., anche a seguito dei relativi solleciti da parte del Venditore, quest'ultimo potrà trattenerne il deposito cauzionale versato dal Cliente fino alla concorrenza dell'ammontare dovuto dal Cliente al Venditore, fermo restando l'obbligo del Cliente a ricostituire l'ammontare ai sensi del precedente art. 11.4.

11.6. In caso di risoluzione del Contratto, qualora il Cliente non risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento, il Venditore si impegna a restituire al Cliente il deposito cauzionale.

11.7. A copertura del rischio di perdita dei crediti nascenti dal presente contratto, il Venditore stipulerà una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, addebitando al Cliente euro/kwh 0,004.

ART. 12 DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE

12.1. Il Cliente dichiara che:

- la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica nei termini indicati nella Richiesta è in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici, in conformità alla normativa vigente e alle migliori regole di sicurezza e che le opere realizzate per il collegamento degli impianti alla stessa sono adeguate ai propri fabbisogni energetici;
- i propri impianti sono e saranno conformi alle norme di sicurezza e manutenzione degli impianti di gas naturale ed energia elettrica;
- ha ottenuto e sarà in possesso per tutta la durata del Contratto ogni consenso, autorizzazione, concessione, nulla osta e provvedimento necessari per l'acquisto di gas naturale o energia elettrica presso ciascun Punto di Riconsegna e Punto di Prelievo.

12.2. Il Cliente dichiara, inoltre, che alla data di inizio della somministrazione di gas naturale o energia elettrica, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa all'approvvigionamento di gas naturale o energia elettrica, ovvero che non ha e non avrà obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di somministrazione. A tal riguardo, il Cliente terrà indenne il Venditore da ogni eventuale responsabilità o onere che possa derivare in conseguenza di contestazioni circa l'esistenza di obbligazioni contrattuali e precontrattuali del Cliente per l'approvvigionamento di gas naturale e/o energia elettrica nei confronti di soggetti terzi.

12.3. Con riferimento alla somministrazione di gas naturale il Cliente con consumi inferiori a 50.000 Smc dichiara di conoscere le condizioni contrattuali di riferimento previste dalla delibera dell'AEEG del 18 ottobre 2001 n. 229 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita gas ai clienti finali, attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera H) della legge 14 novembre 1995, n. 481", in G.U. n. 287 del 11 dicembre 2001 e su www.autorita.energia.it), come successivamente modificata ed integrata, e le condizioni economiche di riferimento previste dall'Allegato A alla delibera dell'AEEG ARG/gas 64/09, come precedentemente citata, e di essere stato informato dal Venditore di tali condizioni contrattuali ed economiche e di aver liberamente scelto di aderire alle diverse condizioni contrattuali ed economiche da mercato libero ai sensi del presente Contratto.

12.4. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione, contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta, oltre che delle presenti Condizioni Generali, dei seguenti allegati: Informativa privacy, Condizioni Economiche, Nota informativa per il Cliente finale, Livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di vendita di gas naturale e/o energia elettrica e Condizioni Generali Servigas, quest'ultime nel caso di effettiva sottoscrizione, ove previste.

12.5. Il Cliente in riferimento alla somministrazione di energia elettrica, per lo sbilanciamento, si impegna al riconoscimento di un corrispettivo forfetario pari a euro/kwh 0,003.

ART. 13 MODIFICHE DEL CONTRATTO

13.1. Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la AEEG, o di altri soggetti competenti, e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e misura, si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto.

13.2. Nel caso in cui sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore del gas naturale e dell'energia elettrica e/o modifiche della determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale e/o dell'energia elettrica, e/o nel caso in cui sopraggiungano mutamenti delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale e dell'energia elettrica da parte del Venditore che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni delle condizioni economiche e/o normative in base alle quali il Contratto è stato concluso, quali i corrispettivi di somministrazione, le condizioni ed i termini di fatturazione, i motivi di risoluzione, l'entità e le tipologie di garanzie, la durata, il Venditore potrà modificare il contratto di conseguenza per giustificato motivo, inviando al Cliente relativa comunicazione scritta attenendosi a quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato A della delibera dell'AEEG del 8 luglio 2010- ARG/com 104/10 "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", come successivamente modificata ed integrata (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 12 luglio 2010) e con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza della variazione medesima, considerandosi decorrente il

suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Venditore. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese mediante lettera raccomandata A/R. Qua ora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate dal Venditore si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione.

13.3. La comunicazione di cui all'art. 13.2 (I) può essere trasmessa al Cliente all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente ad essi; (II) non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

ART. 14 FORZA MAGGIORE

14.1. Ai sensi del presente Contratto sarà considerato evento di "Forza Maggiore", ogni evento o fatto non ascrivibile a una delle parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte l'esecuzione della somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte del Venditore. Saranno considerati in ogni caso eventi di Forza Maggiore impedimenti tecnici o fisici relativi ai sistemi di trasporto, distribuzione e trasmissione, anche se relativi ad interconnessioni estere se utilizzate dal Venditore per l'importazione in Italia di energia elettrica o gas naturale, provvedimenti normativi o ordini di pubbliche autorità, scioperi, sabotaggi, guerre, terremoti, frane, slavine, inondazioni o altre calamità naturali che colpiscono il Punto di Prelievo o il Punto di Riconsegna, tutti gli eventi di forza maggiore considerati nei contratti stipulati tra il Venditore e i propri fornitori. Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di gas naturale e/o quella di energia elettrica oggetto del Contratto, lo stesso perderà efficacia in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità. In tali ipotesi il Venditore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi di somministrazione e sarà tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni di somministrazione ai sensi del Contratto che non siano state colpite da tale evento di Forza Maggiore.

ART. 15 LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI

15.1. Il Venditore sarà tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale previsti dalla normativa di volta in volta applicabile relativi alle prestazioni di propria competenza. Il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici indicati ai sensi dell'Allegato Livelli di Qualità Commerciale.

ART. 16 RICHIESTE DI INFORMAZIONI, RECLAMI E COMUNICAZIONI

16.1. Il Cliente potrà inoltrare reclami e richieste di informazioni mediante l'utilizzo del modulo prestampato reso disponibile sul sito internet o presso gli sportelli del Venditore con le modalità e procedure ivi indicate o tramite comunicazione scritta che contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire al Venditore l'identificazione e l'invio della risposta motivata scritta:

- nome e cognome;
- indirizzo di fornitura;
- indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto o la richiesta di informazioni. Il Venditore è tenuto a fornire risposta scritta motivata nei tempi e con le modalità previste dalla delibera dell'AEEG del 18 novembre 2008-ARG/com "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" (come successivamente modificata ed integrata (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 20/11/08 e sulla GU n. 2 dello 03/01/09, suppl. ordinario n. 4.)

16.2. Fermo restando ogni diversa modalità di comunicazione espressa e prevista ai sensi del Contratto, tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere formulate per iscritto e inviate a:

- per il Venditore: Bari Energia s.r.l., Via Junipero Serra, 19 - 70125 Bari (BA)
- per il Cliente all'indirizzo indicato nella Richiesta,

ovvero presso il differente indirizzo o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra per iscritto nel rispetto delle previsioni di cui al presente art. 16.2.

ART. 17 DISPOSIZIONI VARIE

17.1. Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra il Venditore e il Cliente circa le attività oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa eventualmente intervenuta in merito alle stesse, sia scritta, sia orale. Resta inteso che il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere al Venditore gli eventuali corrispettivi e gli importi a conguaglio di cui a tale precedente Contratto.

17.2. Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida e efficace soltanto se effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

17.3. Qualsiasi riferimento a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.

17.4. Il Cliente presta sin'ora il proprio consenso alla cessione da parte del Venditore del Contratto, dei crediti da esso derivanti e dei mandati conferiti dal Cliente. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previo consenso scritto del Venditore.

17.5. In relazione alla somministrazione di gas naturale, il Cliente beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli eventuali incidenti inerenti la somministrazione di gas naturale, ai sensi della delibera AEEG del 25 maggio 2010, ARG/gas 79 ("Disposizioni per l'estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e diretti di trasporto fino al 31 dicembre 2013" disponibile sul sito www.autorita.energia.it), come successivamente integrata e modificata. Per ulteriori informazioni si può contattare lo sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o consultare il sito internet www.autorita.energia.it.

17.6. L'eventuale nullità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto.

17.7. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del foro di Pescara.

ART. 18 VOLTURA E MODIFICHE SOGGETTIVE

18.1. In caso di voltura, il Cliente e il nuovo cliente che richiede la voltura saranno tenuti a comunicare congiuntamente al Venditore, tramite apposito modulo disponibile presso gli sportelli dedicati al consumatore del Venditore: (i) l'intenzione del Cliente di recedere e (ii) l'امنتazione dell'altro cliente di ottenere la voltura della fornitura, unitamente alla lettura del Misuratore.

18.2. Il Cliente che ha chiesto la voltura dovrà, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Venditore. Il costo dell'operazione di voltura sarà comunicato al momento della sottoscrizione del nuovo contratto.

18.3. Il Cliente che abbia ancora un debito verso il Venditore non potrà ottenere, neppure per interposta persona o a nome di familiare convivente, l'attivazione di una nuova fornitura, né, qualora l'abbia avuta, recedere ed erroneamente ottenuta, potrà continuare a fruirla. Pertanto il Venditore potrà richiedere a colui che chiede la voltura il certificato di stato di famiglia o l'autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

18.4. Resta inteso che anche in caso di cessione del Contratto, a qualsiasi titolo, il Cliente sarà tenuto ad adempiere a tutti i propri obblighi di pagamento ai sensi del Contratto in relazione ai periodi precedenti a detta cessione.

ART. 19 IMPOSTE

19.1. Tutti i corrispettivi della somministrazione di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale, presente o futuro, che, salvo diversa previsione ai sensi del Contratto, saranno a carico del Cliente. Il Cliente riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

19.2. Le acque e le imposte addizionali gravanti sui consumi di gas di cui al presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico delle Acque, D.Lgs.26 ottobre 1995, n. 504 (pubblicato in G.U. n. 279 del 29 novembre 1995) e successive modifiche, si intendono a carico del Cliente e saranno esposte in fattura in voce separata.

19.3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, di cui al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (pubblicato in G.U. n. 292 del 11 novembre 1972), ovvero eventuali aliquote di accisa ridotte, il Cliente dichiara al Venditore in sede di sottoscrizione del Contratto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per beneficiarne. A tali fini, inoltre, il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle proprie dichiarazioni, dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti e si impegna a tenere indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnata al Venditore.

19.4. Saranno, inoltre, oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità, interessi ed ogni altro importo che il Venditore fosse tenuto a pagare alle autorità competenti a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Cliente che siano la causa di tali sanzioni, indennità o interessi. Eventuali rimborsi di imposte, tributi e oneri, richiesti dal Cliente al Venditore in quanto, successivamente al loro pagamento in via di rivalsa, risultassero non dovuti, saranno effettuati soltanto nei termini e nella misura in cui il Venditore potrà ottenere detti rimborsi dall'amministrazione finanziaria e/o enti locali competenti.

19.5. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa; l'onere è a carico della parte che richieda tale registrazione.

ART. 20 CONTRATTI CONCLUSI CON TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

20.1. Il presente Contratto, qualora concluso con tecniche di comunicazione a distanza, è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione "I contratti a distanza" del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (pubblicato sulla GU n. 2106 dell'08/10/2005).

_____li / / _____

Timbro e firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dà atto che le clausole di cui all'ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA, DIRITTO DI RIFORMULAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, all'ART. 2 AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO, all'ART.3 UTILIZZO DEL GAS NATURALE E/O DELL'ENERGIA ELETTRICA, all'ART. 4 DISPACCIAMENTO, TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, all'ART. 5 IMPIANTI, all'ART. 6 ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE, TRASMISSIONE, TRASPORTO, MISURA E DISPACCIAMENTO, all'ART. 7 PREZZI, all'ART. 8 FATTURAZIONE, PAGAMENTI DI CORRISPETTIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA, all'ART. 9 DURATA E RECESSO, all'ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, all'ART. 11 GARANZIE, all'ART. 12 DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE, all'ART. 13 MODIFICHE DEL CONTRATTO, all'ART. 14 FORZA MAGGIORE, all'ART. 17 DISPOSIZIONI VARIE, all'ART. 18 VOLTURA E MODIFICHE SOGGETTIVE ed all'ART. 19 IMPOSTE sono state oggetto di attenta lettura e trattativa e, conseguentemente, dichiara di approvare specificamente ciascuna di esse, siccome sopra distintamente numerate ed identificate.

_____li / / _____

Timbro e firma del Cliente